

ASSICURAZIONE INFORTUNIO

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni professionali e non professionali conformemente alla Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni. I primi due giorni sono a carico del datore di lavoro.

TERMINI DI DISDETTA

Durante il tempo di prova il contratto può essere disdetto in ogni momento, rispettando un termine di preavviso di sette giorni. Trascorso il tempo di prova, il contratto può essere disdetto, se non c'è impedimento al lavoro, per la fine di un mese, rispettando i seguenti termini:

- durante il primo anno di servizio: **un mese**
- dal 2. anno sino al 9. incluso: **due mesi**
- dal 10. anno di servizio: **tre mesi**

Se dopo la fine del tirocinio il rapporto di lavoro continua presso la medesima ditta, ai fini del calcolo del periodo di disdetta vengono considerati anche gli anni di apprendistato.

L'OCST mette a tua disposizione i propri segretariati in ogni regione del Cantone.

SEGRETARIATO CANTONALE in Via Balestra 19, 6900 LUGANO tel. +41 91 921 15 51

SEGRETARIATI REGIONALI (con prefisso +41 91)

Bellinzona Piazza Buffi 4	821 41 51	Lamone via Cantonale 19	966 00 63
Biasca contr. Cav. Pellanda 2	873 01 20	Locarno via Lavizzari 2	751 30 52
Chiasso via Bossi 12	682 55 01	Mendrisio via Lanz 25	640 51 11

SEZIONI CASSA DISOCCUPAZIONE OCST (con prefisso +41 91)

Bellinzona Piazza Buffi 6a	821 41 61	Locarno via della Posta 8	752 00 40
Biasca contr. Cav. Pellanda 2	873 01 26	Massagno via S. Gottardo 50	911 88 60
Chiasso via Bossi 12	682 59 05	Mendrisio via Lanz 25	640 51 11

Stabio, via Giulia (tel. +41 91 647 14 14); Luino, P.zza Marconi 35 (tel. +39 0332 531 767); Porlezza, via Cuccio 8 (tel. +39 0344 61 687); S. Maria Maggiore, sala municipale; Verbania, via Farinelli 2, c/o sindacato Cisl (tel. +39 0323 404 193).

www.ocst.ch



organizzazione
cristiano-sociale
ticinese

OCST

GIARDINIERI 2020

SALARI MINIMI E SALARI REALI

I salari 2020 non subiranno adeguamenti in quanto nessun aumento di carovita è intervenuto.

Il livello dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è fissato a 99.00, indice ottobre 2019.

	Costruzione e manutenzione		Vivaista		Produzione	
	mensile	orario	mensile	orario	mensile	orario
Capo giardiniere "A"	5'150.-		5'150.-		5'150.-	
Capo giardiniere "B"	4'651.-		4'651.-		4'651.-	
Giardiniere qualificato con esperienza	4'273.-	24.25	4'273.-	23.67	4'120.-	22.82
Dal 4° anno dopo apprendistato						
Giardiniere con AFC						
1° anno dopo apprendistato	3'631.-	20.61	3'631.-	20.11	3'631.-	20.11
2° anno dopo apprendistato	3'845.-	21.82	3'845.-	21.30	3'845.-	21.30
3° anno dopo apprendistato	4'059.-	23.03	4'059.-	22.48	4'059.-	22.48
Giardiniere con CFP						
1° anno dopo apprendistato	2'000.-	11.35	2'000.-	11.08	2'000.-	11.08
2° anno dopo apprendistato	2'500.-	14.19	2'500.-	13.85	2'500.-	13.85
3° anno dopo apprendistato	3'100.-	17.59	3'100.-	17.17	3'100.-	17.17
4° anno dopo apprendistato	3'850.-	21.85	3'800.-	21.05	3'800.-	21.05
Aiuto giardiniere con esperienza	3'815.-	21.65	3'790.-	21.00	3'790.-	21.00
Aiuto giardiniere	3'560.-	20.20	3'560.-	19.72	3'560.-	19.72
Aiuto temporaneo				18.82		18.82

Capo giardiniere "A" lavoratore in possesso di due "Attestati federali superiori" (ramo manutenzione e ramo costruzione)

Capo giardiniere "B" lavoratore in possesso di un unico "attestato federale superiore" (ramo manutenzione o ramo costruzione)

Art. 15 LAVORO SU CHIAMATA E LAVORO A TEMPO PARZIALE

Il lavoro su chiamata, ovvero caratterizzato da un rapporto contrattuale di durata indeterminata nel quale il momento e la durata della prestazione del lavoratore sono fissati unilateralmente dal datore di lavoro, è proibito.

13.ma MENSILITA'

I lavoratori ricevono, in dicembre, una 13.ma mensilità completa. Se il rapporto di lavoro inizia o cessa durante l'anno civile, il lavoratore ha diritto al pro-rata.

SALARIO DURANTE IL SERVIZIO MILITARE

	celibi senza obbligo di assistenza	celibi con obbligo di assistenza e coniugati
a) durante la SR	60 %	80 %
b) corsi quadri e sottufficiali	60 %	100 %
c) CR, Ci, servizio PC e SCF	80 %	100 %

PERCORSO PER RECARSIS AL LAVORO

Nel caso in cui il tragitto di andata e ritorno dal punto di ritrovo al luogo di lavoro non superi complessivamente i 30 minuti, il tempo di viaggio non viene indennizzato. Nel caso in cui superi i 30 minuti, il tempo eccedente deve essere indennizzato sullo stipendio base.

Nel caso in cui non sia convenuto un punto di ritrovo abituale, l'indennizzo per il tempo di viaggio da e per il luogo di lavoro, deve essere preventivamente pattuito individualmente tra le parti.

SPESE E TRASFERTE

Il datore di lavoro deve rifondere al lavoratore tutte le spese comprovate risultanti dallo svolgimento del lavoro.

Il lavoratore ha diritto a un importo di CHF 15.00 al giorno a titolo di rimborso indennità pranzo se il tragitto (tratta semplice) corrispondente supera i 10 km di distanza dal luogo di lavoro.

In deroga a quanto sopra può essere applicato un importo forfettario di CHF 150.- al mese per 12 mensilità, quale riconoscimento rimborso pranzo.

L'importo deve figurare separatamente in busta paga.

Se il lavoratore su richiesta del datore di lavoro, utilizza un proprio indennizzo di trasporto, egli ha diritto al seguente rimborso chilometrico:

auto fr. 0.60 motocicletta fr. 0.40 motorino fr. 0.30

DURATA DEL LAVORO

- Costruzione/Manutenzione ☞ 2'115 h/anno
- Produzione/Vivaio ☞ 2'167 h/anno

Per il settore Costruzione/Manutenzione è prevista una flessibilità di 69 ore/anno. Per il settore Produzione/Vivaio è prevista una flessibilità di 30 ore/anno. Queste ore serviranno per recuperare i giorni singoli persi non lavorati causa intemperie (pioggia, neve/gelo, ecc.).

Le ore comprese tra le 2'115 e le 2'184 (69 ore flessibili), rispettivamente tra le 2'167 e le 2'197 (30 ore flessibili), saranno compensate solo a fine anno quali ore normali o, su richiesta del dipendente, compensate in tempo libero. Tutte le ore effettuate oltre le 2'184/anno, rispettivamente 2'197/anno, **devono essere considerate ore straordinarie e pertanto retribuite con il 25% di supplemento.**

CALCOLO INDENNITA'

Il calcolo dell'indennità per le vacanze, giorni festivi, assenze, ecc., saranno conteggiate per i settori Costruzione/Manutenzione con 8.21 ore e per i settori Produzione/Vivaio con 8.41 ore.

SETTIMANA LAVORATIVA

Le ore lavorative vanno di regola ripartite su 5 giorni la settimana, ad eccezione delle settimane di cui cade un festivo infrasettimanale o vi sia eccedenza di lavoro o si debbano recuperare, rispettivamente anticipare delle ore perse.

LAVORO DI SABATO

Nelle aziende di produzione e garden (centro vendita) può essere richiesto il servizio durante il fine settimana solo per urgenti ed indispensabili lavori (sorveglianza, irrigazione, raccolto, vendita, ecc.). Quale servizio festivo sono considerati i lavori svolti il sabato a partire dalle ore 16.00, la domenica e i giorni festivi infrasettimanali. In questo caso il lavoro deve essere retribuito con un supplemento del 25%.

LAVORO STRAORDINARIO

Supplemento del 25% sul salario normale.

VACANZE

- giovani fino al compimento del 20. anno di età: **5 settimane**
- lavoratori con 50 e più anni di età con 5 e più anni di servizio e lavoratori con almeno 20 anni di servizio: **5 settimane**
- tutti gli altri lavoratori: **4 settimane**

Nell'anno di assunzione o di uscita dalla ditta, le vacanze vengono concesse pro-rata.

GIORNI FESTIVI

Annualmente vengono indennizzati con salario giornaliero al 100%, senza recupero del tempo di lavoro, nove giorni festivi legali infrasettimanali.

CONGEDI PAGATI

Per matrimonio **2 giorni**; per nascita figli **1 giorno**; per morte del coniuge, convivente annunciata/o o dei figli **3 giorni**; per morte dei genitori **2 giorni**; per morte dei suoceri e fratelli **1 giorno**; per ispezione militare **1 giorno**; per trasloco (all'anno) **1 giorno**; in caso di reclutamento **fino a 3 giorni**; per formazione professionale (concordata con datore di lavoro) annualmente **2 giorni**.

PREVIDENZA PROFESSIONALE

Ogni lavoratore è assicurato in conformità della LPP ed è in possesso del certificato di assicurazione.

ASSICURAZIONE PER PERDITA DI GUADAGNO

L'assicurazione indennità malattia deve coprire almeno l'80% dello stipendio. La copertura deve avvenire al più tardi a partire dal terzo giorno di inabilità.